(N. 201-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CENINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e Commercio

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 2 dicembre 1953

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — L'unico articolo del disegno di legge, presentato dal Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e della marina mercantile, riguarda la conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello.

Il decreto-legge 24 novembre 1953 è stato adottato in conformità al disposto del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, in base alle norme e alle facoltà di cui agli articoli 8 e 10 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi di importazione approvata con decreto presidenziale 7 luglio 1950, n. 442.

L'istituzione da parte della Svizzera di un premio di esportazione sul bestiame bovino, avendo favorito o determinato un aumento del tutto inusitato nella importazione, ha indubbiamente cagionato grave perturbamento nel rispettivo ramo del mercato nazionale, già sofferente per la persistente flessione dei prezzi all'ingrosso.

Le cifre di tale aumento nell'importazione dalla Svizzera sono specificate nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge ed esse sono abbastanza eloquenti per dimostrare quale nociva concorrenza si sia esercitata con l'istituzione del premio in parola ai danni della nostra produzione di bestiame e quindi del nostro patrimonio zootecnico.

Il coefficente di compensazione di lire 30.000 per capo, commisurato quale media in corrispondenza del minimo di venti e del massimo di quaranta franchi svizzeri per quintale dato quale premio agli esportatori svizzeri, è da considerarsi, pertanto, applicato ai sensi dell'articolo 8 delle succitate disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi di importazione.

Pertanto, essendo il decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge pienamente giustificato ed indilazionabile ed emanato in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge, si chiede che il Senato si pronunci favorevolmente.

CENINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello.